

**CONVENZIONE ISTITUTIVA
DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
in INFORMATICA GIURIDICA (CIRIG)**

tra

- l'**Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**, con sede in Bologna via Zamboni 33, codice fiscale 80007010376, di seguito indicata come "Università di Bologna", rappresentata dal Rettore pro-tempore autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Bari Aldo Moro**, con sede in Bari, Piazza Umberto I, n. 1, codice fiscale 8000217070, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

- l'**Università degli Studi di Brescia**, con sede in Piazza del Mercato, 15, codice fiscale 98007650173, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Cagliari**, con sede in Via Università 40, codice fiscale 80019600925, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Camerino**, con sede in Piazza Cavour 19/f, codice fiscale 81001910439, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi “G. d’ Annunzio” Chieti - Pescara**, con sedi in Via dei Vestini,31 (CH) e Viale Pindaro,42 (Pescara), codice fiscale 93002750698, di seguito indicata come “Università di Chieti-Pescara”, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Enna “Kore”**, con sede in Piazza dell’Università ---, codice fiscale 01094410865, di seguito indicata come “Università di Enna”, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Foggia**, con sede in Via A. Gramsci 89/91, codice fiscale 94045260711, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Genova**, con sede in Via Balbi 5, codice fiscale 00754150100, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università Lumsa “Libera Università Maria Ss. Assunta”**, con sede in Via della Trasportina, 21, codice fiscale 02635620582, di seguito indicata come “Università Lumsa”, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Milano-Bicocca**, con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, codice fiscale 12621570154, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università Cattolica del Sacro Cuore**, con sede in Largo A. Gemelli 1, codice fiscale 02133120150, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Milano La Statale**, con sede in Via Festa del Perdono 7, codice fiscale 80012650158, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, con sede in Via Università 4, 41121 (Modena) e Viale A. Allegri 9 (Reggio nell'Emilia), codice fiscale 00427620364, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Napoli Federico II**, con sede in Corso Umberto I 40, codice fiscale 00876220633, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Padova**, con sede in Via 8 Febbraio, 2, codice fiscale 80006480281, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il

presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Palermo**, con sede in Piazza Marina, 61, codice fiscale 80023730825, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;-

e

- l'**Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”**, con sede in via Duomo, 6, codice fiscale 94021400026, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- **Sapienza Università degli Studi di Roma** con sede in Piazzale Aldo Moro 5, codice fiscale 80209930587, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Roma Tor Vergata**, con sede in Via Cracovia n.50, codice fiscale 80213750583, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università del Salento**, con sede in Piazza Tancredi, n.7, codice fiscale 80008870752, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Salerno**, con sede in Via Giovanni Paolo II, 132, codice fiscale 80018670655, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Suor Orsola Benincasa**, con sede in C.so Vittorio Emanuele 292, codice fiscale _____, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- l'**Università degli Studi di Torino**, con sede in Via Verdi, 8, codice fiscale 80088230018, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

e

- **Scuola Universitaria Superiore Pavia – IUSS**, con sede in Piazza della Vittoria, n.15, codice fiscale 96049740184, rappresentata dal Rettore pro-tempore, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del e con delibera del Consiglio di Amministrazione del;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Denominazione, finalità e attività del Centro

1. È istituito a norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80 tra le Università in epigrafe, il Centro Interuniversitario di Ricerca in Informatica Giuridica (CIRIG).
2. Il Centro promuove l'Informatica Giuridica nelle Università italiane, nelle pubbliche amministrazioni e nel settore privato. Innanzitutto, il Centro contribuisce attivamente allo sviluppo della ricerca scientifica su temi di Informatica Giuridica, partecipando a progetti di ricerca a livello nazionale, europeo e internazionale e concorrendo all'ottenimento di finanziamenti competitivi. Tale attività è condotta con una

prospettiva interdisciplinare, favorendo la collaborazione con studiosi di informatica e di altre discipline. Per contribuire alla divulgazione della materia, il Centro organizza conferenze, seminari e workshop dedicati ai temi dell'Informatica Giuridica, con attenzione agli sviluppi più recenti emersi nell'ambito di progetti di ricerca. Nella comunità accademica, il Centro promuove la creazione di una rete nazionale di studiosi di Informatica Giuridica. A tal fine, organizza eventi di incontro tra ricercatori ed operatori accademici del settore, con l'obiettivo sviluppare la collaborazione, condividere i progressi della ricerca e coordinare le future linee di sviluppo della disciplina. Nel settore pubblico, il Centro si propone di sensibilizzare le pubbliche amministrazioni sui temi dell'Informatica Giuridica, promuovendo percorsi di formazione, studio e sviluppo, ed elaborando nuovi scenari applicativi. Nel settore privato, il Centro intende avvicinare le imprese alle tematiche dell'Informatica Giuridica, promuovendo attività di formazione continua e facilitando lo sviluppo di ricerche in collaborazione con il mondo imprenditoriale.

3. Il Centro svolgerà le proprie attività in modo non concorrenziale rispetto alle finalità istituzionali delle Università aderenti, ma evidenziando il valore aggiunto della collaborazione scientifica per il perseguitamento delle finalità comuni.

Art. 2 - Sede amministrativa del Centro

1. Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG).
2. La sede amministrativa può essere variata su proposta del Consiglio Direttivo, mediante accordo sottoscritto da tutte le Università convenzionate e previa deliberazione degli organi competenti di ciascuna. In caso di variazione, si dovrà procedere all'individuazione di un/a nuovo/a Direttore/Diretrice afferente all'Università sede amministrativa.
3. Il primo Direttore del Centro verrà nominato successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione come stabilito dall'art. 5.

Art. 3 – Personale aderente al Centro e collaboratori

1. Al Centro possono aderire in forma individuale o di Gruppi/Centri di Ricerca professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo assenso dei competenti organi, secondo la normativa vigente nell'Università di appartenenza.

La domanda di adesione è inoltrata al Direttore/Direttrice del Centro, che ne valuta i requisiti per l'accoglimento e da questi trasmessa al Consiglio Direttivo, che ne prende atto e ne approva l'adesione.

In caso di recesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata al Direttore/Direttrice, che ne prende atto e la trasmette al Consiglio Direttivo per le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il precedente in relazione alla propria appartenenza al Centro.

2. Possono aderire al Centro, previa delibera della struttura di appartenenza e del Consiglio Direttivo assegnisti/e di ricerca, borsisti/e, specializzandi/e, dottorandi/e di ricerca e altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari di interesse del Centro.

3. Possono altresì aderire a titolo personale, altri studiosi appartenenti ad Università non convenzionate, anche straniere o ad altre istituzioni, le cui finalità siano compatibili con quelle del Centro, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

4. Possono essere collaboratori del Centro a titolo personale, studiosi appartenenti ad istituzioni non universitarie le cui finalità siano compatibili con quelle del Centro.

Art. 4 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Direttore/la Direttrice;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico.

2. La carica negli organi è ricoperta a titolo gratuito.

Art. 5 - Il Direttore/La Direttrice

1. Il Direttore/La Direttrice è nominato/a dal Consiglio Direttivo, tra docenti di ruolo e ricercatori/ici appartenenti all'Università sede amministrativa.

La durata dell'incarico è di tre anni e può essere riconfermata per un ulteriore mandato consecutivo.

Il Direttore/La Direttrice svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta il Centro nei rapporti istituzionali con soggetti terzi e ne è responsabile sovraintendendo al suo funzionamento generale;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- sottopone per l'approvazione al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico, secondo le rispettive competenze, il programma di attività triennale e annuale corredato da un piano che ne attesti la sostenibilità economico-finanziaria e, al termine di ogni esercizio, una relazione che attesti le attività scientifiche svolte corredata con un rendiconto economico-finanziario;
- invia alle Università convenzionate la relazione annuale sull'attività svolta con allegato il rendiconto economico-finanziario;
- può proporre al Consiglio Direttivo e/o al Comitato Scientifico eventuali regolamenti interni;
- invita alle sedute del Consiglio Direttivo, d'intesa con lo stesso, personalità di riconosciuto e documentato valore scientifico nei campi di interesse del Centro.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da **una/un rappresentante per ciascuna delle Università convenzionate**, nominata/o da ogni Ateneo secondo le norme in vigore nello stesso, che rimane in carica tre anni; la nomina può essere confermata.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- nominare il/la Direttore/Direttrice;
- approvare il programma di attività triennale e annuale corredato da un piano che ne attesti la sostenibilità economico-finanziaria, sottoposto dal/la Direttore/Direttrice;

- approvare, al termine di ogni esercizio, la relazione che attesta le attività scientifiche svolte corredata con un rendiconto economico-finanziario, sottoposta dal/la Direttore/Diretrice;
- assumere tutte le delibere di carattere organizzativo necessarie al funzionamento del Centro, in raccordo con il Dipartimento sede amministrativa;
- deliberare a maggioranza assoluta su eventuali modifiche al testo convenzionale, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei convenzionati, come previsto dall'art.23;
- deliberare in merito alle richieste di adesione di ulteriori Università interessate alle attività del Centro;
- prendere atto delle adesioni al Centro di nuovi membri, sottoposte dal Direttore/Diretrice e adottare le delibere conseguenti;
- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame da almeno metà dei rappresentanti del Centro;
- coordinare i rapporti di collaborazione e di scambi con altri Enti pubblici e privati e Università italiane e straniere, proponendo all'approvazione degli organi dell'Università sede Amministrativa le relative convenzioni e/o contratti d'intesa con gli uffici competenti;
- deliberare su altri argomenti sottoposti al suo esame dal/dalla Direttore/Diretrice o da almeno un terzo dei suoi componenti.

Verificata la fattibilità tecnica, la seduta potrà svolgersi in presenza oppure da remoto o in modalità mista, garantendo l'identificazione certa dei partecipanti, l'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio e un'adeguata verbalizzazione.

Art. 7 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dai membri del Consiglio Direttivo e da altri studiosi che condividono le finalità scientifiche del Centro ed evidenziano profili scientifici coerenti con i diversi ambiti disciplinari (in particolare, ma non esclusivamente, giuridico ed informatico); tali studiosi sono proposti da uno o più componenti del Consiglio Direttivo ed approvati dallo stesso.

Il Comitato Scientifico esprime un parere sulla programmazione scientifica e le linee generali delle attività del Centro, sottoposta dal Direttore/Diretrice.

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico si riuniscono, anche congiuntamente, su convocazione del Direttore, almeno una volta all’anno e, comunque, ogni volta sia richiesto da almeno la metà dei membri.

Verificata la fattibilità tecnica, la seduta potrà svolgersi in presenza oppure da remoto o in modalità mista, garantendo l’identificazione certa dei/delle partecipanti, l’effettiva interazione tra i componenti del Consiglio e un’adeguata verbalizzazione.

Art. 8 – Gestione Amministrativa e Finanziamenti

Il Centro è privo di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, negoziale e contabile ed i contratti e le Convenzioni relative alle attività di suo interesse dovranno essere stipulati dal Dipartimento sede amministrativa su proposta del Direttore/Diretrice del Centro, nonché laddove necessario e/o richiesto, dall’Università Convenzionata coinvolta nella specifica attività.

Il Centro opera mediante finanziamenti con vincolo di destinazione provenienti da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, da Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organismi di carattere sovranazionale o comunitario, da fondi di ricerca o altre assegnazioni, su base facoltativa e previa approvazione dei rispettivi organi di governo delle Università convenzionate, secondo la normativa vigente nelle stesse.

La gestione amministrativa e contabile è affidata al Dipartimento dell’Università sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di appartenenza, nel rispetto dei principi di equilibrio e sostenibilità economico-finanziaria e garantendo una rendicontazione specifica.

I finanziamenti assegnati in maniera **indivisa** e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso l’Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro.

I finanziamenti eventualmente assegnati in forma **divisa** alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso

saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista.

Nel caso in cui il Centro sia interessato alla partecipazione a progetti competitivi, il ruolo delle Università convenzionate sarà definito, compatibilmente con le regole del programma di finanziamento, sulla base della normativa in uso presso il Dipartimento dell’Università sede amministrativa e tenendo conto delle disposizioni vigenti nei singoli Atenei.

Il Centro può partecipare, in ogni caso, a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all’effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibile per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

La gestione si informa ai principi di pareggio ed equilibrio di bilancio.

Il Centro non può contrarre mutui o prestiti.

In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sul/i Dipartimento/i dell’Ateneo che ha generato l’obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

L’eventuale utilizzo di risorse materiali ed umane messe a disposizione dalle Università convenzionate dovrà essere disciplinato con appositi accordi.

Per la disciplina di aspetti organizzativi, il Centro potrà adottare specifici Regolamenti, che andranno preventivamente condivisi con le Università firmatarie della presente Convenzione.

Art. 9 – Gestione patrimoniale

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono, nel primo caso, inventariati sul registro inventariale e, nel secondo caso, iscritti nel registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati e riportati, a titolo ricognitivo con l’indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni di terzi in uso del Dipartimento

dell'Università sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.

Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.

I registri inventariali/dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Art. 10 - Durata e rinnovo della Convenzione

La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) ed entra in vigore dalla data di repertorazione dopo la sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario; ha sei (6) anni di validità.

A partire dall'inizio del sesto anno della vita del Centro, il Consiglio Direttivo propone il rinnovo del Centro. Compete al/alla Direttore/Diretrice l'onere di comunicare alle Università convenzionate la proposta di rinnovo non più tardi di 10 mesi prima della scadenza.

Alla scadenza della Convenzione gli organi del Centro rimangono in carica fino all'entrata in vigore della nuova Convenzione e all'insediamento degli organi della medesima previsti.

Il rinnovo è attuato mediante la stipula di un nuovo atto scritto, previa acquisizione delle delibere degli organi competenti delle Università aderenti e dopo opportuna valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo precedente.

Art. 11 – Diritto di recesso

Ogni Università convenzionata ha la possibilità di recedere dal Centro inviando apposita comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al/alla Direttore/Diretrice del Centro con preavviso di almeno novanta (90) giorni.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università receduta di adempiere alle obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 12 – Scioglimento del Centro

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo alle Università convenzionate nei seguenti casi:

- a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa;
- b) venire meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro da parte di tutte le Università o per inattività dello stesso;
- c) venir meno della pluralità di adesioni, in presenza di un solo Ateneo aderente.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento.

Entro sei (6) mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le dovere cautele verso i terzi interessati.

Art. 13 - Destinazione di beni e risorse finanziarie a seguito di scadenza o scioglimento anticipato

Alla scadenza della Convenzione o in caso di scioglimento anticipato, beni e risorse finanziarie del Centro dovranno essere così ripartiti:

- i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alle strutture che li hanno concessi;
- i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscano nel patrimonio degli stessi;
- le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa sono ripartite tra le Università Convenzionate su deliberazione dei rispettivi organi di governo, secondo la normativa vigente in ciascuna Università, secondo quanto proposto dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico.

Art. 14 – Obblighi informativi

Annualmente, il Dipartimento sede amministrativa del Centro trasmette alle Università convenzionate la relazione che attesti le attività scientifiche svolte corredata con un rendiconto economico-finanziario predisposta dal/la Direttore/Diretrice e approvata dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico.

Art. 15 - Codice Etico e di comportamento

Le Università convenzionate riconoscono i principi fondamentali ed i valori etici condivisi dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale alla base delle attività da esse svolte. A tal fine, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del d.P.R. 62/2013, estendono, per quanto compatibile, gli obblighi di condotta contenuti nei codici Etici e di comportamento adottati da ciascuna Università a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi coinvolti nelle attività oggetto di collaborazione

Art. 16 - Tutela della proprietà intellettuale

Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività. Ai fini del presente accordo il termine Risultati si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle attività svolte dal Centro.

Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, l'uso e le forme di diffusione di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati.

In difetto, la proprietà sulle opere si intende imputata in parti uguali su ciascun Ente.

Art. 17 – Obblighi di riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo senza previo accordo tra le parti.

Sono da intendere "a carattere riservato" le notizie e i dati qualificati tali espressamente dal singolo aderente che li condivide con gli altri. L'inosservanza della riservatezza genera responsabilità salvo che:

- 1) il dato o la notizia non risultino essere già di dominio pubblico per effetto di terzi all'atto della sua condivisione;
- 2) il dato e la notizia costituiscono informazioni richieste da Autorità amministrativa o Autorità giudiziaria. In tal caso, l'Università che riceve la richiesta di condivisione di tali dati e notizie da una delle suddette Autorità, deve darne tempestiva informazione agli altri aderenti.

Art. 18 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.

Art. 19 – Coperture assicurative

Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale afferente, i/le collaboratori/ici e gli/le studenti/studentesse che svolgono attività inerenti al Centro presso le proprie strutture, siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università convenzionata, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i e Regolamento UE 2016/679.

Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza, in qualità di Titolari autonomi. Ove però, in attuazione della presente Convenzione, vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, le Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

Le informative estese sul trattamento dati, sono rese disponibili on-line sui siti internet dei rispettivi Atenei convenzionati nel rispetto delle norme in materia di privacy. Per Alma Mater Studiorum Università di Bologna, si rinvia al seguente indirizzo <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy>

Art. 21 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro, è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l’Università sede amministrativa del Centro.

Art. 22 – Adesioni di ulteriori Università

Le richieste di adesione di ulteriori Università rispetto a quelle convenzionate sono sottoposte al Consiglio Direttivo che ne delibera l'accettazione, e le sottopone agli

organi di governo delle Università convenzionate e formalizzate mediante appositi Atti aggiuntivi.

Art. 23 – Modifiche alla Convenzione

Le modifiche al testo della Convenzione sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e approvate dagli organi di governo delle Università Convenzionate e formalizzate mediante appositi Atti aggiuntivi, ove necessari in base alle disposizioni dei singoli Atenei.

Art. 24 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto si compone di n fogli, viene redatto in un unico originale ed è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4. del D.P.R. 26.04.1986 N. 131 e le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (art.2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari ad euro verrà assolta in modalità virtuale dall'Università sede Amministrativa, che provvederà al pagamento.

Il relativo versamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 15 del citato Decreto 642/1972, come da autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bologna- Ufficio territoriale di Bologna 2.

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Brescia

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Cagliari

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Camerino

IL RETTORE _____

Università degli Studi “G. d’ Annunzio” Chieti - Pescara

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Enna “Kore”

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Foggia

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Genova

IL RETTORE _____

Università Lumsa “Libera Università Maria Ss. Assunta

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Milano - Bicocca

IL RETTORE _____

Università Cattolica del Sacro Cuore

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Milano La Statale

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Napoli Federico II

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Padova

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Palermo

IL RETTORE _____

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro

IL RETTORE _____

Sapienza Università degli Studi di Roma

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

IL RETTORE _____

Università del Salento

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Salerno

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Suor Orsola Benincasa

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Torino

IL RETTORE _____

Scuola Superiore Universitaria Superiore Pavia – IUSS

IL RETTORE _____